

Decreto legislativo recante
"Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo Forestale dello Stato"

NOTA ILLUSTRATIVA

Premessa

Il Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo recante *"Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato"*, che dà parziale attuazione alla delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* (c.d. "Legge Madia"), con riferimento a:

- a) razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia;
- b) assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia.

Razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia

Per quanto riguarda il primo ambito di intervento, rileva innanzitutto la previsione in norma primaria dei "comparti di specialità" delle Forze di polizia che, riprendendo i criteri contemplati dal decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006 recante il "Riassetto dei Comparti di specialità della Forze di polizia", sono così attribuiti:

- a) Polizia di Stato:
 - (1) sicurezza stradale;
 - (2) sicurezza ferroviaria;
 - (3) sicurezza delle frontiere;
 - (4) sicurezza postale e delle comunicazioni;
- b) Arma dei carabinieri:
 - (1) sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari.
 - (2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare. In questo comparto di specialità confluiscono le funzioni del Corpo forestale dello Stato, integrate da quelle già svolte dai reparti specializzati dell'Arma in materia di ambiente e politiche agricole;
 - (3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
 - (4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;
- c) Corpo della Guardia di finanza:
 - (1) sicurezza del mare, con esclusione delle funzioni in materia di sicurezza della navigazione e di soccorso in mare, di competenza del Corpo delle Capitanerie di Porto. La Guardia di Finanza assicurerà con i propri mezzi navali il supporto in mare alle altre Forze di polizia (che trasferiranno alla Guardia di Finanza i propri mezzi navali) per le attività connesse con l'assolvimento dei rispettivi compiti



istituzionali. Corrispondentemente sono soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell'Arma dei carabinieri;

(2) sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento.

Il decreto, poi, dispone che il Ministro dell'interno adotti misure di razionalizzazione dei presidi di polizia sul territorio¹, assicurando:

- a) una più efficace cooperazione delle Forze di polizia sul territorio;
- b) il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza;
- c) il prioritario impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluoghi e dell'Arma dei carabinieri nel restante territorio.

Vengono, infine, individuati i settori tecnico-logistici in cui devono essere adottate forme di centralizzazione dei processi di acquisto e gestione al fine di conseguire risparmi di spesa, attraverso l'adozione di specifici protocolli²:

- a) poligoni;
- b) mense di servizio;
- c) servizi di pulizia e manutenzione;
- d) acquisizione e addestramento di animali per reparti ippomontati e cinofili, e acquisto dei relativi generi alimentari;
- e) approvvigionamento di materiali, servizi e dotazioni per uso aereo;
- f) formazione specialistica del personale;
- g) razionalizzazione degli immobili, per la riduzione dei fitti passivi;
- h) servizi di erogazione di energia elettrica e di riscaldamento;
- i) approvvigionamento di equipaggiamenti speciali;
- l) approvvigionamento di veicoli.

Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri

L'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri è il provvedimento più rilevante del processo di riorganizzazione delle funzioni di polizia. Tale scelta deriva dalla constatazione delle affinità sostanziali esistenti tra le due Istituzioni, sia nella presenza sul territorio che nei compiti di tutela dell'ambiente e agroalimentare, e quindi della possibilità di metterle a sistema realizzando gli obiettivi di risparmio ed efficienza perseguiti dalla riforma.

¹ Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto.

² Negli stessi settori potranno essere realizzati programmi di gestione associata, attraverso specifici protocolli d'intesa, anche con le Forze armate.



Al trasferimento delle funzioni del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei Carabinieri – ad eccezione delle competenze assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (lotta attiva contro gli incendi boschivi e il loro spegnimento con mezzi aerei), alla Polizia di Stato (ordine e sicurezza pubblica e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze) e al Corpo della guardia di finanza (soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette) e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali, certificazioni CITES e alberi monumentali) – conseguirà la modifica della tradizionale struttura dell'Arma, affiancando alle attuali organizzazioni territoriale, speciale e addestrativa la nuova organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, posta alle dipendenze funzionali del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali e, per le materie di specifica competenza, del Ministro per l'ambiente. Il comando di vertice della nuova organizzazione sarà affidato a un Generale di Corpo d'armata, mentre il ruolo di vice comandante (con il grado di Generale di Divisione) sarà affidato all'ufficiale di grado più elevato del costituendo ruolo forestale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

La nuova organizzazione rappresenterà il più grande polo di polizia ambientale a livello europeo.

Il progetto prevede che inizialmente i Comandi regionali del Corpo forestale, insieme ai Comandi Carabinieri Tutela Ambiente e Politiche Agricole e Alimentari, siano collocati nella nuova organizzazione, che si avvarrà di una struttura di staff integrata dai servizi e uffici dell'Ispettorato Generale³. I Comandi regionali, provinciali e di Stazione del Corpo forestale, nonché gli Uffici territoriali per la biodiversità e i Coordinamenti territoriali per l'ambiente, manterranno l'attuale linea gerarchica. Parte del personale dell'Ispettorato Generale sarà inserito negli uffici dello Stato Maggiore del Comando Generale dell'Arma.

Le unità del Comparto aereo (a eccezione dell'aliquota che transiterà nei Vigili del fuoco) e gli atleti del Gruppo sportivo saranno un tutt'uno con le corrispondenti strutture dell'Arma.

In corrispondenza del trasferimento all'Arma delle funzioni del Corpo forestale dello Stato avverrà anche il transito del personale, che:

- a) acquisirà lo *status* militare;
- b) sarà collocato in appositi ruoli "forestali" a esaurimento⁴, disciplinati da norme volte ad assicurare il mantenimento delle condizioni di stato giuridico già vigenti presso il Corpo forestale (limiti di età, sviluppi di carriera, specializzazioni, sedi di servizio ecc.);

³ A eccezione del Servizio V (Scuole), che confluirà nel Comando Scuole dell'Arma.

⁴ All'esaurimento dei predetti ruoli, per quanto riguarda gli:

- ufficiali: sarà costituito il "ruolo forestale", caratterizzato da norme di stato giuridico e sistemi di avanzamento omogenei a quelli del ruolo tecnico logistico e alimentato mediante pubblico concorso riservato ai laureati in specifiche discipline, all'esito del quale gli Ufficiali frequenteranno corsi di formazione di durata non inferiore a 2 anni;



- c) sarà impiegato (sia quello dei ruoli a esaurimento che quello della specializzazione forestale) nella specialità "forestale" per almeno 10 anni e tendenzialmente per tutta la carriera;
- d) frequenterà un corso di orientamento sull'ordinamento militare dell'Arma. Il personale tecnico-amministrativo, che - al pari degli altri - sarà dotato di uniforme e armamento individuale, effettuerà anche una sessione di addestramento all'impiego delle armi in dotazione individuale, previ accertamenti sanitari che terranno in adeguata considerazione sia l'età anagrafica del personale che il particolare profilo di impiego⁵;
- e) parteciperà a immediate procedure elettive per la costituzione di appositi organi di rappresentanza militare, nelle more del rinnovo degli organismi in carica (che avverrà nel primo semestre 2017).

- altri ruoli: sarà istituita la specializzazione forestale per gli Ispettori, Sovrintendenti e Carabinieri i quali, già in sede di concorso, saranno selezionati per l'assegnazione all'Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, e frequenteranno corsi di specializzazione di durata non inferiore a sei mesi per gli Ispettori e tre mesi per il rimanente personale. Tale personale sarà impiegato nella specialità, salva la facoltà di chiedere di essere trasferito ad altra organizzazione dell'Arma dopo dieci anni di servizio nella specialità, ovvero salva l'adozione di provvedimenti d'autorità nel caso in cui il militare sia esonerato dalla specializzazione per inidoneità.

⁵ Coloro che non dovessero risultare in possesso dei requisiti necessari per il servizio nell'Arma transiteranno nei ruoli civili della Difesa.

Decreto legislativo recante
"Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo Forestale dello Stato"

SCHEMA DI SINTESI

Premessa

Il decreto legislativo dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", riguardanti:

- a) la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia;
- b) assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia.

Articolo	Sintesi
ARTICOLO 1	Definisce i principi di delega cui il provvedimento dà attuazione e l'ambito di applicazione.
ARTICOLO 2	Definisce i comparti di specialità delle Forze di polizia.
ARTICOLO 3	Rinvia a un decreto del Ministro dell'Interno l'adozione di misure volte a razionalizzare la presenza delle forze di polizia sul territorio, privilegiando l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluoghi e dell'Arma nel restante territorio.
ARTICOLO 4	Prevede la soppressione delle squadre nautiche della Polizia di Stato e dei siti navali dell'Arma (ad eccezione dei natanti impiegati nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, è già dislocata un'unità navale) e il trasferimento dei relativi mezzi al Corpo della GdF, cui è affidata in via esclusiva la sicurezza in mare (con esclusione della sicurezza della navigazione e del soccorso in mare, di competenza del Corpo delle Capitanerie di Porto).
ARTICOLO 5	Individua i settori tecnico-logistici nei quali le Forze di polizia adottano specifici protocolli per la gestione associata dei servizi strumentali.
ARTICOLO 6	Prevede la realizzazione sul territorio nazionale del servizio "Numero unico di emergenza europeo 112" entro due anni dall'entrata in vigore del provvedimento attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli tra il Ministero dell'interno e le regioni interessate.
ARTICOLO 7	Prevede l'assorbimento del CFS nell'Arma, a cui sono trasferite le funzioni del Corpo (elencate dettagliatamente nel comma 2), ad eccezione di quelle trasferite a: <ul style="list-style-type: none">· Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e il loro spegnimento con mezzi aerei;· Polizia di Stato, in materia di ordine e sicurezza pubblica e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze;· Corpo della Guardia di finanza, in materia di soccorso in montagna e sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette;· Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in materia di attività amministrative e di certificazione.



Articolo	Sintesi
ARTICOLO 8	Disciplina la costituzione di una nuova organizzazione dell'Arma, dedicata alla tutela forestale, ambientale e agroalimentare, che inquadra i reparti provenienti dal CFS e i Comandi Carabinieri Tutela Ambiente e Politiche Agricole e Alimentari. Al vertice della Grande Unità, che dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e di cui si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente alle specifiche funzioni ad esso riconducibili, è posto un Generale di Corpo d'Armata.
ARTICOLO 9	Dispone il trasferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle funzioni già assolte dal Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi
ARTICOLO 10	Dispone il trasferimento delle funzioni già assolte dal Corpo forestale dello Stato: <ul style="list-style-type: none">· alla Polizia di Stato, in materia di ordine e sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità organizzata in ambito interforze;· al Corpo della Guardia di finanza, in materia di soccorso in montagna e sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette.
ARTICOLO 11	Attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le attività di natura amministrativa relative alla tutela degli interessi forestali nazionali, alla certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, alla tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e al rilascio del parere previsto per gli eventuali abbattimenti.
ARTICOLO 12	Disciplina il transito del personale conseguente al trasferimento delle funzioni, competenze e attività di cui agli articoli precedenti prevedendo: <ul style="list-style-type: none">· che le dotazioni organiche delle Amministrazioni destinatarie siano incrementate delle unità indicate nell'allegata Tabella A;· la limitata facoltà del personale del CFS di optare per il transito in altre Amministrazioni statali (disciplinando dettagliatamente la relativa procedura).
ARTICOLO 13	Prevede le modalità di individuazione delle risorse finanziarie e strumentali da trasferire alle Amministrazioni destinatarie.
ARTICOLO 14	Disciplina il transito del personale CFS nell'Arma dei carabinieri, prevedendo, tra l'altro: <ul style="list-style-type: none">· l'istituzione, all'atto del transito, dei ruoli forestali "a esaurimento" degli ufficiali ("iniziale"), degli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, periti, revisori, operatori e collaboratori;· l'istituzione del "ruolo forestale" degli ufficiali dell'Arma, la cui alimentazione avviene mediante pubblico concorso riservato ai cittadini italiani sotto i 32 anni e in possesso di diploma di laurea e a tutti i militari dell'Arma (riserva non superiore al 20%) appartenenti ai ruoli non dirigenti e non direttivi, con età non superiore a 40 anni;· una riserva di posti nei bandi di concorso per ispettori, sovrintendenti e carabinieri, non inferiore al 4%, per il personale da formare nella specializzazione "forestale", che seguirà specifici corsi di specializzazione;· lo svolgimento di corsi di formazione per gli ufficiali del ruolo forestale (durata non inferiore a 2 anni), di corsi di specializzazione per ispettori (durata non inferiore a 6 mesi), per sovrintendenti e carabinieri (durata non inferiore a 3 mesi) dell'Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare;



Articolo	Sintesi
	<ul style="list-style-type: none">· l'impiego del personale "forestale" nella Grande Unità per almeno 10 anni, salva l'adozione di provvedimenti d'autorità nel caso in cui il militare sia esonerato dalla specializzazione per inidoneità;· l'assunzione dello stato giuridico di militare;· il mantenimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio già previsti per i corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo;· l'attribuzione delle qualifiche di PG e PS al personale dei ruoli forestali corrispondenti a quelle previste per il personale già in servizio nell'Arma, nonché, limitatamente all'esercizio delle funzioni attribuite, delle qualifiche di UPG e APS ai periti e revisori e delle qualifiche di APG e APS agli operatori e collaboratori;· le modalità di accesso ai ruoli superiori (nel periodo transitorio), per il personale forestale non direttivo e non dirigente;· la frequenza, all'atto del transito, di un corso di formazione militare;· la conferma, all'atto del transito, nella stessa sede di servizio (per garantire le esigenze di mantenimento della specialità e dell'unitarietà delle funzioni di presidio dell'ambiente, del territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare previste dalla legge delega);· l'elezione di 5 Consigli di Base (Co.Ba.R.) e 1 Consiglio Intermedio di Rappresentanza (Co.I.R., presso il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare), con un totale di 48 delegati, e di un rappresentante presso il Consiglio Centrale di Rappresentanza (Co.Ce.R), con diritto di voto e partecipazione alle riunioni di tutte le categorie;· la nomina, in sede di prima applicazione del decreto, del Gen. D. del ruolo forestale che assume l'incarico di Vice Comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, scelto tra i Gen. B. del ruolo forestale "iniziale" con decreto interministeriale dei Ministri della difesa e delle politiche agricole e forestali, adottato su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e trasmesso per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa.
ARTICOLO 15	Disciplina l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
ARTICOLO 16	Disciplina l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo della Guardia di finanza.
ARTICOLO 17	Disciplina l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato che transita nella Polizia di Stato
ARTICOLO 18	Disposizioni transitorie e finali.
ARTICOLO 19	Disposizioni finanziarie.
ARTICOLO 20	Disciplina l'immediata entrata in vigore del decreto.